

REGOLARITA' FISCALE NEGLI APPALTI: SECONDO LA LEGGE 160/2019

Il Decreto Fiscale 2020, Legge n.157 del 2019, ha modificato la procedura per i versamenti delle ritenute fiscali a carico di aziende appaltatrici per i lavoratori impiegati nell'appalto.

Le imprese committenti, che dal 1° gennaio 2020 affidano il compimento di un'opera o di un servizio ad un'altra impresa tramite contratto di appalto, sono tenute a richiedere all'impresa appaltatrice copia delle deleghe F24 relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori direttamente impiegati.

Questo obbligo si estende anche ai contratti di appalto stipulati prima di tale data, e ancora in corso, in riferimento alle retribuzioni di gennaio 2020 e relative ritenute fiscali da versare entro il 17 febbraio 2020.

La procedura si applica ai contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, in presenza dei seguenti presupposti:

- Impresa appaltatrice deve essere residente in Italia;
- Compimento di un'opera o di un servizio di un importo complessivo annuo superiore a € 200.000;
- Prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente;
- Utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Il versamento delle ritenute fiscali è a carico dell'impresa appaltatrice che ha poi l'obbligo, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del Modello F24, di inoltrare al committente le deleghe relative al pagamento effettuato, accompagnate da un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese di riferimento.

Nell'elenco dovranno essere presenti le generalità dei lavoratori, tra cui il codice fiscale, le ore di lavoro prestate, la retribuzione corrisposta e le ritenute fiscali eseguite.

Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi all'obbligo di trasmissione, ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali, il committente dovrà sospendere il pagamento di quanto dovuto dall'impresa appaltatrice fino ad un limite pari al 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio o del minore importo delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti.

Si preclude all'impresa appaltatrice la possibilità di intraprendere un'azione esecutiva relativa alla riscossione del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non regolarizza il versamento delle ritenute fiscali dovute.


PADOVA • MILANO • BOLOGNA


E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT

Qualora l'appaltatore abbia impiegato lavoratori presso più committenti, dovrà indicare nell'intestazione della delega F24 il codice fiscale di ciascuno di essi seguito dal codice identificativo "09".




Mod. **F24**

DELEGA IRREVOCABILE A: _____
 AGENZIA _____ PROV. _____
 PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE _____ barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

cognome, denominazione o ragione sociale _____ nome _____

data di nascita _____ sesso (M o F) _____ comune (o Stato estero) di nascita _____ prov. _____
giorno mese anno

comune _____ prov. _____ via e numero civico _____

DOMICILIO FISCALE

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare _____ **codice identificativo** _____

SEZIONE ERARIO

Il committente ha il dovere di richiedere copia del versamento delle ritenute fiscali prima di effettuare il pagamento dei corrispettivi, altrimenti sarà punito con una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice.

Vige il divieto di compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori. E' possibile la compensazione delle ritenute fiscali con i crediti maturati dall'impresa come i rimborsi 730, eccedenze di versamento di ritenute e Bonus 80 euro.

La procedura non si applica qualora l'impresa appaltatrice comunichi al committente la sussistenza dei seguenti requisiti tramite certificazione dell'Agenzia delle Entrate:

- Essere in attività da almeno 3 anni e risultare operativa;
- Essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
- Versamenti in conto fiscale non inferiori al 10% dei ricavi e compensi;
- Assenza di iscrizione a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito per importi superiori a € 50.000 per i quali siano ancora dovuti pagamenti.

Tali condizioni devono sussistere congiuntamente.

Fonte: Legge n.157 del 2019